

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00273/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2019, proposto da

Simona Calabrese, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Speranzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale di Padova e Rovigo - Sede di Padova, Commissione Giudicatrice Decreto USR Veneto n. 9830/2018, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Annalisa Amati, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto 29.1.2019 n. 0000400 di prot. del direttore generale dell'USR Veneto, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso bandito con DDG n. 85/2018 per la Regione Veneto per la procedura A046 Scienze giuridico - economiche, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto 71, anziché al posto n.

19.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;

Considerato che la ricorrente, collocatasi in settantunesima posizione, lamenta la mancata attribuzione di ulteriori punteggi, erroneamente non riconosciuti, e conseguentemente reclama l'assegnazione del diciannovesimo posto in graduatoria;

Considerato che il ricorso risulta notificato alla sola sig.ra Amati, in qualità di controinteressata, collocata al sessantaduesimo posto della graduatoria;

Considerato che appare opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti controinteressati, collocatisi nelle posizioni dalla settantesima (70^a) alla diciannovesima (19^a), i quali vedrebbero incisa la propria posizione in graduatoria a fronte di un eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto, pertanto, di ordinare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, cod. proc. amm., di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati entro il termine perentorio del 15 febbraio 2021;

Ritenuto che a tal fine la ricorrente, a norma degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., è autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, ove intenda avvalersene in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mediante l'inserimento del ricorso e del presente provvedimento nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, nonché di un avviso da cui risulti:

1. – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. – l'indicazione della parte ricorrente e delle amministrazioni intimite;

3. – gli estremi e l'oggetto degli atti impugnati;
 4. – la precisazione in ordine alla possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
 5. – l'indicazione del numero del presente provvedimento, con la specificazione che con esso è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;
- Ritenuto infine di rinviare la discussione del merito all'udienza pubblica del 28 aprile 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima),

- 1) ordina l'integrazione del contraddittorio, nei sensi di cui in motivazione, assegnando per l'incombente il termine perentorio del 15 febbraio 2021;
- 2) autorizza, a tal fine, la notificazione per pubblici proclami;
- 3) rinvia la causa, per la discussione del merito, all'udienza pubblica del 28 aprile 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e la controinteressata.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Nicola Bardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Bardino

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.